

(N. 1075)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(VILLABRUNA)

NELLA SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1955

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, concernente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi che ha colpito il settore dell'industria cotoniera ha assunto una particolare gravità, oltrechè nei riguardi della produzione, anche per le ripercussioni che la ridotta attività delle aziende ha sulla occupazione operaia. Mentre sono allo studio le provvidenze da adottare per aumentare l'attuale produzione e la vendita dei prodotti finiti, urge far fronte anche al grave disagio economico degli operai addetti alle aziende.

Le attuali disposizioni di legge consentono soltanto la corresponsione dell'indennità di disoccupazione per 180 giorni agli operai posti

in disoccupazione temporanea o dell'integrazione salariale, pari a circa 10 ore di salario nella settimana per un massimo di tre mesi agli operai sospesi e, per un periodo relativamente breve, fino ad un massimo di 10 ore di salario nella settimana, per i lavoratori ad orario ridotto.

La durata della crisi nel settore cotoniero non è prevedibile e, pertanto, si pone la necessità di agire con ogni mezzo per impedire, o ridurre al minimo gli effetti, che le aziende provvedano al licenziamento di personale specializzato che verrebbe disperso con grave danno della futura normale ripresa dell'attività.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è reso, in conseguenza, necessario un provvedimento straordinario di carattere eccezionale e di assoluta urgenza che, da un lato, consentisse agli operai di superare il periodo di inattività col minor disagio economico possibile, e, dall'altro, permettesse la ripresa economica delle aziende interessate.

Ricorrendo le condizioni di straordinaria necessità e l'urgenza di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione si è provveduto con il decreto-legge che si presenta per la conversione:

ad autorizzare il Ministro dell'industria e

del commercio a porporzionare, con propri decreti, la produzione dei filati alle possibilità dei mercati, avvalendosi per l'esecuzione di tali provvedimenti, dell'Istituto cotoniero italiano (art. 1);

ad assicurare agli operai dell'industria cotoniera la corresponsione dell'integrazione salariale, per la durata massima di sei mesi, nella misura maggiore consentita, e cioè per tutte le ore di lavoro non prestate fra 0 e 40 settimanali, ed inoltre la corresponsione per lo stesso periodo degli assegni familiari nella misura intera (art. 2).

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.

ALLEGATO.

Decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1955 - ediz. suppl.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma 2°, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza, in considerazione della crisi nel settore dell'industria cotoniera, di emanare norme in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;

DECRETA :

Art. 1.

Il Ministro per l'industria e commercio è autorizzato con propri decreti a proporzionare la produzione dei filati alle possibilità dei mercati. Per l'esecuzione di tali provvedimenti il Ministro per l'industria e commercio si avvale dell'Istituto cotoniero italiano.

Art. 2.

Per la durata massima di sei mesi agli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi che investe il settore industriale cotoniero, è corrisposta l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura pari ai due terzi della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate comprese fra zero e quaranta ore settimanali. Agli operai suddetti spettano, altresì, nella misura intera, gli assegni familiari di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1955.

GRONCHI

SCELBA - VIGORELLI - DE PIETRO -
GAVA - VILLABRUNA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO.